



ASC ASSICURA LO SPORT

27 Dicembre 2022

- ✓ I contratti di assicurazione ASC
- ✓ La copertura assicurativa dei tesserati attraverso il sistema di tesseramento e l'APP ASC
 - ✓ Decorrenza delle garanzie

LE COPERTURE ASSICURATIVE A.S.C.

1. ASSICURAZIONE INFORTUNI TESSERATI (obbligatoria per i tesserati)
2. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (facoltativa)
3. TUTELA LEGALE E PENALE (facoltativa)
4. RESPONSABILITA' CIVILE TECNICI E INFORTUNI TECNICI (compresa nel tesserino Tecnico A.S.C.)
5. CINOFILIA EQUITAZIONE (facoltativa)
6. MOTORISMO (facoltativa)

1. ASSICURAZIONE INFORTUNI TESSERATI (obbligatoria)

L'art. 51, l. 289/2002, dispone: “Sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva. L' obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente”.

Il successivo intervento dei D.M. del 16 aprile 2008 e del 3 novembre 2010 ha disposto che: “Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati”.

a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;

b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;

c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico;

d) per infortunio si intende l'evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, nell'esercizio delle attività sportive e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA

1. L'assicurazione obbligatoria è rivolta agli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva e riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai medesimi durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle funzioni attribuite alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza. Gli infortuni sono ammessi al beneficio assicurativo, a condizione che le attività di cui sopra si svolgano secondo le modalità, i tempi ed in strutture o luoghi regolamentati dalle singole organizzazioni.

PREMIO ASSICURATIVO

Ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, gli sportivi dilettanti di cui all'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento, con i tempi e le modalità previsti dal decreto del novembre 2010 quale condizione essenziale per il rilascio della tessera associativa.

ATTENZIONE: Entità c.d. di secondo livello (organizzazioni non riconosciute dall'ordinamento sportivo che affiliato Associazioni che necessitano dell'iscrizione al registro CONI o RAS) non possono assicurare direttamente o indirettamente (richiedere per il loro tramite coperture all'Ente di Promozione Sportiva) i tesserati dei propri affiliati.

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE

Il titolo che costituisce diritto alle garanzie assicurative è, senza distinzione di attività praticata, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, la Tessera numerata rilasciata dalla Società di appartenenza affiliata alla Contraente.

La copertura si intenderà operante dalle ore 24,00 della data dell'inserimento nel programma di tesseramento A.S.C..

Qualora la tessera fosse emessa attraverso l'App della A.S.C. la copertura avrà effetto immediatamente dopo la ricezione elettronica di conferma ricevuta dalla centrale dell'Ente.

Per le tessere emesse in occasione di manifestazioni e/o eventi organizzate dalle ASD affiliate all'Ente Contraente, la validità della copertura sarà immediata, coincidente quindi con il giorno e l'ora d'inizio della manifestazione o dell'evento, sempreché la Contraente, a fronte di richiesta della Società possa documentare con mail, fax, protocolli interni estremi della manifestazione e/o dell'evento e numero dei partecipanti tesserati.

Le tessere vengono rilasciate a cura della A.S.C. – e delle sue strutture periferiche (Comitati regionali e provinciali, territoriali, etc.), da questa specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.

1. ASSICURAZIONE INFORTUNI TESSERATI (obbligatoria)

SOGGETTI ASSICURATI

L'assicurazione vale per tutti i Tesserati (Atleti, Dirigenti e Tecnici come da definizione del DM 3 nov 2010), a Società sportive affiliate alla A.S.C.-, durante la pratica di qualsiasi attività effettuata prevista tra quelle previste dalla Contraente sotto la sua egida, salvo quanto disposto dall'Art. 5 Esclusioni del contratto di polizza.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione, vale per gli Infortuni che l'Assicurato subisca in occasione di attività sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o riconosciute e/o organizzate sotto l'egida della Contraente, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, gare, allenamenti (anche individuali, qualora autorizzati e sotto controllo dell'Ente stesso), durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o di allenamento, durante lo svolgimento di concorsi e/o manifestazioni sportive e non, quali ricreative e culturali e/o tempo libero autorizzate e/o organizzate sotto l'egida della A.S.C. e/o delle Società affiliate e comunque per tutte le attività previste per il raggiungimento delle finalità statutarie della Contraente.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni direttamente derivanti dalla pratica di:

Speleologia - guidoslitta – alpinismo- escursionismo con accesso a nevai o ghiacciai e arrampicata libera (non è escluso lo Sky Running e il Trail Running, solo in caso in cui gli atleti percorreranno percorsi messi in sicurezza, segnalati, con piste battute, e qualora gli stessi tracciati non superino il grado di difficoltà su scala UIAA di livello 1), restano altresì escluse le discese in fuoripista con sci, snowboard o qualsiasi altro mezzo;

salto dal trampolino con sci e idrosci ;

paracadutismo in tutte le sue forme – bungee jumping, sport aerei e di volo in genere (non è esclusa la pratica del Kite Surf e dell'aeromodellismo in tutte le sue forme, per quest'ultima voce resta comunque escluso l'uso privato e/o professionale di aeromodelli e/o droni) ;

immersioni subacquee con autorespiratore in acque libere, eccetto quelle effettuate entro la curva di sicurezza;

caccia;

ciclismo su strada, **ad eccezione** delle altre attività ciclistiche come il cicloturismo, mountain bike e le altre forme di ciclismo non tipicamente stradali, previste tra quelle presenti tra le attività praticate. Si intendono ricompresi per queste ultime discipline, anche brevi tragitti stradali di trasferimento.

VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata senza limiti di età ed è valida per il mondo intero.

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data in cui il tesserato risulta regolarmente inserito nel sistema di tesseramento, **indipendentemente dalla data di rilascio**. Il sistema di Tesseramento Online permette ad ogni Associazione/Società di inserire autonomamente i propri tesserati, che entreranno in automatico in copertura a partire dalle h. 24:00 del giorno di inserimento.

La validità della copertura sarà immediata esclusivamente per le tessere emesse attraverso l'utilizzo dell'APP ASCSPORT ovvero in occasione di manifestazioni e/o eventi organizzati dalle ASD/SSD affiliate A.S.C.

ATTENZIONE: il possesso della tessera fisica non garantisce l'attivazione delle garanzie assicurative le quali saranno operanti solo con la presenza del tesserato nel sistema di tesseramento.

Il tesserato ha la possibilità di verificare la propria posizione scansionando il QR CODE presente sulla tessera.

Il sistema di tesseramento permette il caricamento dei tesserati sia manualmente che attraverso il file excel oppure con la scansione della tessera sanitaria se si utilizza l'APP ASCSPORT.

VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO E DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

La validità delle tessere e di conseguenza della copertura assicurativa, indipendentemente dalla data di rilascio e di scadenza, **cessa:**

alla scadenza dell'affiliazione dell'Associazione/Società cui si è tesserati con A.S.C. che coincide con l'anno solare (31 dicembre);

al venir meno del rapporto associativo o di tesseramento con l'Associazione/Società cui si è tesserati con A.S.C.;

E' quindi fondamentale per conoscere la data di scadenza del proprio tesseramento:

verificare il periodo di validità di tesseramento prescelto dalla ASD/SSD all'atto dell'affiliazione con A.S.C. presso la quale si è tesserati (VEDI SLIDE SUCCESSIVA);

verificare l'avvenuto rinnovo dell'affiliazione con A.S.C. dell'Associazione/Società cui si è tesserati. All'atto della riaffiliazione da parte della ASD/SSD, presso la quale si è tesserati, tutte le tessere fino a quel momento sospese, riprenderanno la scadenza originariamente prevista.

1. ASSICURAZIONE INFORTUNI TESSERATI (obbligatoria)

TIPOLOGIE DI TESSERAMENTO PREVISTE DA A.S.C.

ANNO SOLARE

Tutti i tesseramenti andranno a scadere al 31 dicembre di ogni anno.

(Es. tessera rilasciata il 9 gennaio 2023 ed inserita a sistema il 20 marzo 2023. Fino al 20 marzo 2023 la tessera non è coperta da assicurazione. La validità della tessera con la copertura assicurativa si avrà dalle ore 24 del 20 marzo 2023 fino al giorno 31 dicembre 2023 ovvero al termine dell'anno solare).

ANNO SPORTIVO

Tutti i tesseramenti andranno a scadere al 31 agosto di ogni anno

(Es. tessera rilasciata il 9 gennaio 2023 ed inserita a sistema il 20 marzo 2023. Fino al 20 marzo 2023 la tessera non è coperta da assicurazione. La validità della tessera con la copertura assicurativa si avrà dalle ore 24 del 20 marzo 2023 fino al giorno 31 agosto 2023 ovvero al termine dell'anno sportivo).

ANNO DATA 365

Tutti i tesseramenti andranno a scadere 365 gg dalla data di rilascio della tessera (i 365 gg decorrono dalla data di rilascio della tessera e non dalla data di acquisizione del dato nel sistema di tesseramento on line) ovvero, in caso di mancato rinnovo dell'affiliazione da parte della ASD/SSD presso la quale si è tesserati, al 31 dicembre.

(Es. tessera rilasciata il 9 gennaio 2023 ed inserita a sistema il 20 marzo 2023. Fino al 20 marzo 2023 la tessera non è coperta da assicurazione. La validità della tessera con la copertura assicurativa si avrà dalle ore 24 del 20 marzo 2023 fino al giorno 8 gennaio 2024 ovvero 365 giorni data rilascio).

1. ASSICURAZIONE INFORTUNI TESSERATI (obbligatoria)

LE TESSERE A.S.C. – TIPOLOGIA

IMPORTANTE VERIFICARE LA PRIMA LETTERA CONTENUTA NELLA NUMERAZIONE DELLE TESSERE

ASSOCIATIVA

The image shows a purple membership card for the 'ASSOCIATIVA' category. At the top, it features the logos for ASC (Attività Sportive Confederato), ASSIST (Associazione Sportive Italiane), and UnipolSai. The card number is 'Tessera n. A20 0430'. The form fields include: 'Associazione / Società / Circolo', 'Data Rilascio (*)' with a 'Scadenza 31/12/2020' note, 'Nome e Cognome del Socio (*)', 'Firma Socio', and 'Firma Presidente'. A disclaimer at the bottom states: '(*) LA PRESENTE TESSERA NON DÀ DIRITTO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA'.

BASE

The image shows a blue membership card for the 'BASE' category. It features the same logos as the associative card. The card number is 'Tessera n. B20 2015'. The form fields include: 'ASD/SSD/CIRCOLO', 'Data Rilascio (*)' with a date format ' / / 2020', 'Nome', and 'Cognome'. A QR code is present on the right side with the instruction: 'Scansiona il QR-CODE e verifica se la tua tessera è attiva e le convenzioni a lei riservate.' A disclaimer at the bottom states: '(*) La tessera ha validità massima di 365 giorni dalla data di rilascio. La copertura assicurativa decorre solo successivamente all'attivazione della tessera'.

COMPLETA

The image shows a red membership card for the 'COMPLETA' category. It features the same logos as the other cards. The card number is 'Tessera n. C20 2570'. The form fields include: 'ASD/SSD/CIRCOLO', 'Data Rilascio (*)' with a date format ' / / 2020', 'Nome', and 'Cognome'. A QR code is present on the right side with the instruction: 'Scansiona il QR-CODE e verifica se la tua tessera è attiva e le convenzioni a lei riservate.' A disclaimer at the bottom states: '(*) La tessera ha validità massima di 365 giorni dalla data di rilascio. La copertura assicurativa decorre solo successivamente all'attivazione della tessera'.

Le tessere la cui numerazione inizia per **A (Associativa)** non hanno copertura assicurativa e **NON** sono valide per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Le tessere la cui numerazione inizia per **B** hanno la copertura assicurativa **BASE**.

Le tessere la cui numerazione inizia per **C** hanno la copertura assicurativa **COMPLETA**.

La tessera A.S.C. cartacea è numerata (es. C23.XXXXXX) e prevede la compilazione dei dati del tesserato e la data di rilascio.

La **VALIDITÀ** della tessera si ha esclusivamente e successivamente al suo inserimento nel sistema di tesseramento on line.

Il tesseramento on-line, successivamente al caricamento dei dati del tesserato e della tessera, genererà un numero di tessera definitivo che sarà quello che comproverà l'attivazione e la copertura assicurativa e che identificherà il tesserato che sarà inviato a Registro CONI e Registro RAS.

LE TESSERE A.S.C. – COPERTURE ASSICURATIVE

COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMATICHE COPERTURA “BASE”

Morte € 80.000,00

Invalidità Permanente € 80.000,00 franchigia assoluta 9%

COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE COPERTURA “COMPLETA”

Morte € 100.000,00

Invalidità Permanente € 100.000,00 (franchigia assoluta 9% per calcio, calcetto, pallacanestro, pattinaggio, ciclismo, motociclismo, equitazione; franchigia assoluta 6% per danza e nuoto; franchigia assoluta 7% per pallavolo e per tutti gli altri sport)

Indennità forfetaria gesso € 150,00 (in caso di frattura ed erogabile solo in caso di invalidità superiore al 3%)

Indennità giornaliera ricovero € 25,00 (per massimo 30 giorni con franchigia 3 giorni. Non cumulabile con la garanzia “gesso”. In caso di presenza di entrambe verrà liquidata quella più favorevole all'assicurato)

Rimborso forfetario Spese Mediche € 100,00 (erogabile per invalidità superiori al 3 % della tabella lesioni allegato “A” al Decreto Ministeriale del 3 novembre 2010)

Indennità Rimborso Spese Mediche con ricovero € 2.000,00 (scoperto 10% , franchigia minima euro 200,00) erogabile in presenza di almeno 2 giorni di ricovero e solo in caso di invalidità pari o superiore al 5%. Il massimale è ridotto a € 500,00 per trattamenti fisioterapici medicinali ed esami diagnostici

UNIPOLSAI n° polizza 189901877

LE TESSERE A.S.C. – COPERTURE ASSICURATIVE

ALTRE GARANZIA PREVISTE NELLA POLIZZA

Atleti Paralimpici

Rischio in itinere

Rischio volo

Beneficio speciale in caso di morte di tesserato genitore

Perdita dell'anno scolastico

Rimpatrio salma

Rientro sanitario

Morsi di animali compresi aracnidi e insetti Avvelenamenti

Assideramento congelamento colpi di calore o di sole

Danno estetico

Indennità privilegiata per invalidità permanente grave Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50%, l'indennità per invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza.

LE TESSERE A.S.C. – COPERTURE ASSICURATIVE TERZO SETTORE

SEZIONE 1 TERZO SETTORE

Premesso che A.S.C. nel proprio statuto prevede anche le attività del “Terzo Settore”, si intendono assicurati gli infortuni occorsi durante il servizio di tutti i volontari, comunque tesserati alla A.S.C., che operano su progetti comunicati preventivamente dalle APS – Attività di Promozione Sociale alla Contraente per i seguenti capitali e condizioni:

La copertura è operativa durante il servizio di volontariato, compreso itinere.

CAPITALI ASSICURATI:

Morte da infortunio € 80.000,00

Invalità Permanente € 80.000,00 (franchigia assoluta del 3% calcolata da Tabella a Lesione DM 3 non 2010; per infortuni occorsi in itinere 5%)

Diaria da ricovero per infortunio € 30,00 (franchigia giorni 3 per un massimo di 30 giorni)

Diaria da ricovero per malattie € 30,00 (franchigia giorni 3 per un massimo di 30 giorni)

Le suddette garanzie non sono cumulabili con le garanzie previste dal tesseramento sportivo.

2. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (facoltativa) PER GLI AFFILIATI

MODULO DENUNCIA SINISTRI INFORTUNI

1. Utilizzare il modulo editabile presente nel sito, composto da 4 pagine, debitamente sottoscritto
2. il modulo (con i relativi allegati) dovrà essere inviato a A.S.C. Ufficio Sinistri entro 30 giorni lavorativi dalla data del sinistro dall'associazione di appartenenza del tesserato tramite PEC all'indirizzo: sinistri@pec.ascsport.it (in unico file in formato PDF)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE al presente modulo:

- copia verbale pronto soccorso pubblico;
- copia tessera ASC formato digitale.

ATTENZIONE: non deve essere allegata ulteriore documentazione (fatture/accertamenti diagnostici/ecc.) che potrà essere inviata direttamente alla compagnia assicurativa, ove richiesta.

Al termine dell'iter istruttorio la pratica sarà inviata a cura dell'Ufficio Sinistri ASC alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AGENZIA BARI MEDITERRANEO Piazza Nicola Balenzano n° 11/b – 70121 BARI (telefono 080-5235530) cui è affidata la gestione del sinistro. Le competenze dell'Ufficio Sinistri A.S.C. terminano al momento dell'inoltro della pratica alla UNIPOLSAI. Il modulo di denuncia incompleto o non sottoscritto o inviato in modo non conforme alle vigenti disposizioni comporterà l'archiviazione della pratica senza dar seguito.

2. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (facoltativa) PER GLI AFFILIATI

L' articolo 2043 c.c., recita: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Sussiste la responsabilità per colpa dell'Associazione/Società tutte le volte che si verifichi un danno per imprudenza o negligenza, ossia l'inosservanza di quelle regole minime di garanzia che sono imposte all'uomo di media prudenza ed esperienza.

Ad esempio l'associazione che organizza una manifestazione o un evento o che gestisce impianti sportivi, come piscine o palestre è esposta a molteplici rischi cui risponderebbe direttamente in caso di incidenti imputabili a carenze organizzative o all'utilizzo di strumenti o attrezzature inadeguate. Responsabilità potrebbero essere addebitate ad es. anche per la mancata richiesta ai propri associati della certificazione medica per le attività non agonistiche o amatoriali e per l'assenza di defibrillatori semiautomatici o di altri dispositivi salvavita.

Le garanzie prestate dalla polizza RCT/RCO sottoscritta da A.S.C. a favore dei propri affiliati, entro il massimale e nei limiti indicati in Polizza, tiene indenne l'Affiliato della somma (capitale, interessi e spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi per • morte • lesioni personali • danneggiamenti a Cose - in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito dei Rischi connessi all'esercizio delle attività sportive dilettantistiche o accessorie.

Altre garanzie previste a titolo esemplificativo: Responsabilità civile personale dei singoli associati/allievi; Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) / Malattie professionali / RC Patrimoniale / Persone non associate/ Organizzazioni di manifestazioni e/o gare sportive / Danni alle cose in consegna e/o in custodia / Danni da incendio / RC Proprietà del fabbricato/ Collaboratori occasionali (danni subiti) / Cose consegnate (articolo 1784 Codice Civile - guardaroba) / Danni ai locali/Impianti di proprietà di terzi/ Danni a veicoli terzi/Danni derivanti dalla gestione di ristoranti/mense/bar/distributori automatici di alimenti e bevande.

2. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI RISCHI COMPRESI

L'assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle varie attività svolte da A.S.C. Attività Sportive Confederate, dai suoi Organi Centrali e Periferici, dalle Associazioni / Circoli affiliati e dai suoi Tesserati in relazione alla disciplina sportiva esercitata a livello dilettantistico e/o amatoriale e ad attività ricreative, ludiche e culturali e di promozione sociale.

Qualora dette attività vengano svolte da Terzi, l'assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati quale committenti dell'attività stessa.

La copertura è estesa a tutte le sedi di attività degli affiliati all'Ente, compresi istituti scolastici, impianti sportivi comunali, ecc...

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate:

- promozione, organizzazione, partecipazione, gestione e controllo dell'attività sportive, svolte sia a livello pratico (Prove, Allenamenti, Campionati, Tornei, manifestazioni in genere) che a livello formativo e promozionale (corsi, stages, conferenze, iniziative pubblicitarie, ecc.). Sono comprese le gare, prove e raduni automobilistici/motociclistici con esclusione dei danni da circolazione.
- partecipazione a tornei, manifestazioni in genere nonché feste e cene sociali esercizio, gestione e conduzione degli impianti sportivi;
- uso di macchinari ed attrezzature pertinenti l'attività descritta in polizza;
- attività di gestione delle sedi, lavori di pulizia e vigilanza nonché rifornimento e/o prelievo di merce e/o beni necessari all'attività sportiva e/o ludica e/o culturale;
- esistenza del servizio di bar, ristoro e distributori automatici di cibi e bevande, compreso lo smercio di alimenti in genere;
- dal servizio di infermeria e pronto soccorso medico, svolto da personale qualificato;
- attività ricreative – ludico – culturali : feste, cene, riunioni, conferenze, giochi vari, il tutto organizzato e svolto nell'ambito delle sedi e/o impianti preposti. Sono comprese le gite sociali e trasferte con esclusione di quelle che prevedono escursioni con gite alpine o immersioni subacquee.
- attività di promozione sociale, previste nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)

2. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI RISCHI COMPRESI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- per fatto commesso da persone non dipendenti dell'Assicurato con incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare l'attività sportiva indicata in polizza, quali allenatori, giudici di gara, istruttori, volontari, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo;
- dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva;

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale:

- del Presidente e degli organi Direzionali dell'A.S.C.,
- dei Presidente/organi Direzionali di Circoli/Associazioni affiliate all' A.S.C.;
- di quanti abbiano incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare le varie attività sportive, ricreative, ludico – culturali, quali : allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, animatori di attività ricreativo – culturali, volontari e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenziale ed amministrativo, anche se non dipendenti o associati, limitatamente all'attività svolta per conto dell'A.S.C., dei suoi Organi Centrali e Periferici, dei Circoli Associazioni affiliati.

Gli associati e/o allievi del Contraente e/o di altre scuole/società sportive sono considerati terzi nei confronti di tali persone. Si precisa inoltre che le suddette persone sono considerate terze (limitatamente ai danni corporali) nei confronti dell'Assicurato/Contraente, ma non terze tra loro.

- Dei prestatori di lavoro durante lo svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione sono considerati terzi tra loro i prestatori di lavoro dei soggetti Assicurati.
- Degli associati /allievi /tesserati /iscritti per danni cagionati a terzi. Tali persone sono considerate terze nei confronti dell'Assicurato /Contraente, delle sue Associazioni affiliate e/o aggregate.

2. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI SOGGETTI ASSICURATI

Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per :

- A.S.C. Attività Sportive Confederate, per i suoi Organi Centrali e Periferici;
- per le Associazioni, ivi comprese le APS / Circoli affiliati all'A.S.C. in regola con la quota associativa;
- per i Tesserati all'A.S.C iscritti attraverso le suddette Associazioni e/o Circoli.
- I Volontari del Terzo Settore.

Oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222.

2. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.
- k) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- m) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
- n) derivanti dalla pratica di Alpinismo con scalata di roccia o accesso ai ghiacciai, da attività subacquea ad eccezione di quella svolta in piscina con autorespiratore e assistenza di istruttore A.S.C., paracadutismo, sport aerei in genere ad eccezione del kite surf ed aeromodellismo in tutte le sue forme, salto dal trampolino con sci o idroski, guidoslitta, speleologia.
- o) caccia;
- p) ciclismo su strada, ad eccezione di altre forme di ciclismo come ad esempio cicloturismo e mountain bike, per i quali sono ricompresi anche brevi tragitti stradali di trasferimento.

2. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (facoltativa) PER GLI AFFILIATI

MASSIMALI

COPERTURA RCT € 5.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.

COPERTURA RCO € 5.000.000,00 per evento, con il limite di € 1.000.000,00 per persona danneggiata.

FRANCHIGIE

L'assicurazione si intende prestata previa detrazione delle seguenti franchigie per danni a persone, cose o animali in relazione ai seguenti soggetti assicurati:

- per i Tesserati con la tessera B (base) franchigia assoluta di € 3.000,00;
- per i Tesserati con la tessera C (completa) franchigia assoluta di € 3.000,00;
- per le Società affiliate e ogni altro soggetto non sopra menzionato franchigia assoluta di € 3.000,00;
- Per le Società affiliate esclusivamente per le pratiche motoristiche la franchigia assoluta risulta essere di € 3.000,00.
- Per le APS (Associazioni di Promozione Sociale) la franchigia assoluta risulta essere di € 3.000,00.
- Per i Volontari del terzo settore la franchigia assoluta risulta essere di € 150,00

2. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (facoltativa) PER GLI AFFILIATI

MODULO DENUNCIA SINISTRI RCT-RCO

1. Utilizzare il modulo editabile presente nel sito, composto da 4 pagine, debitamente sottoscritto
2. il modulo (con i relativi allegati) dovrà essere inviato a A.S.C. Ufficio Sinistri entro 30 giorni lavorativi dalla data del sinistro dall'associazione di appartenenza del tesserato tramite PEC all'indirizzo: sinistri@pec.ascsport.it (in unico file in formato PDF)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE al presente modulo:

- copia certificato RCT-RCO;
- nel caso di lesioni a persone: copia verbale pronto soccorso pubblico;
- nel caso di danni a cose o animali: ogni altra documentazione utile;
- copia tessera ASC formato digitale (ove tesserato).

ATTENZIONE: non deve essere allegata ulteriore documentazione (fatture/accertamenti diagnostici/ecc.) che potrà essere inviata direttamente alla compagnia assicurativa, ove richiesta.

Al termine dell'iter istruttorio la pratica sarà inviata a cura dell'Ufficio Sinistri ASC alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AGENZIA BARI MEDITERRANEO Piazza Nicola Balenzano n° 11/b – 70121 BARI (telefono 080-5235530) cui è affidata la gestione del sinistro. Le competenze dell'Ufficio Sinistri A.S.C. terminano al momento dell'inoltro della pratica alla UNIPOLSAI. Il modulo di denuncia incompleto o non sottoscritto o inviato in modo non conforme alle vigenti disposizioni comporterà l'archiviazione della pratica senza dar seguito.

3. TUTELA LEGALE E PENALE (facoltativa)

A.S.C. ha stipulato a favore del Presidente e dei Consiglieri e di coloro che agiscono in nome e per conto della Associazione/Società affiliata A.S.C. una copertura assicurativa di Tutela Legale, che opera sia in ambito civile che penale (ivi compreso tra l'altro il caso di pandemie e/o chiamate in penale, che scatterebbero per esempio, automaticamente, in caso di infortuni occorsi nei locali o per manifestazioni organizzate, in presenza di prognosi di almeno 40 gg)

MASSIMALE Euro 10.000 per ciascun sinistro, illimitato per anno con franchigia di Euro 300.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone assicurate, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

4. RESPONSABILITA' CIVILE TECNICI E INFORTUNI TECNICI (compresa nel tesserino Tecnico A.S.C.)

RESPONSABILITA' CIVILE TECNICI

Requisito essenziale: Presenza nell'albo tecnici A.S.C.

La polizza RCT Tecnici – Istruttori copre la responsabilità civile verso Terzi per tutti i danni, sia a persone che a cose, di cui possa essere reclamata una responsabilità per i fatti di cui il tecnico debba rispondere in conseguenza della propria specifica funzione. E' valida nell'ambito dello svolgimento delle attività presso gli affiliati A.S.C. e in qualsiasi luogo le eserciti. Valida anche nel caso di organizzazione e gestione di immersioni in mare e per l'ottenimento di brevetti subacquei.

INFORTUNI TECNICI

La polizza è valida h 24 e pertanto la garanzia interviene in caso di infortuni occorsi durante lo svolgimento di qualsiasi attività svolta autonomamente nella qualità di tecnico, istruttore, giudice di gara.

COPERTURE ASSICURATIVE

Morte € 100.000,00

Invalidità Permanente € 100.000,00 franchigia assoluta 3% o 5% a seconda della disciplina

Rimborso spese mediche € 1.500 franchigia € 200

Indennità aggiuntiva forfettaria per frattura € 300

5. CINOFILIA EQUITAZIONE (facoltativa)

Quando si posseggono degli animali, può capitare che questi causino dei danni a persone o a cose.

Il Codice civile stabilisce che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Il proprietario, quindi, risponde dei danni causati dagli animali indipendentemente dal suo comportamento doloso o colposo, ma esclusivamente perché proprietario (o momentaneo possessore) dell’animale. Per essere esente da responsabilità, il proprietario è tenuto a dimostrare e a provare che il danno è stato causato da un evento fortuito e cioè da un evento imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale.

Come negli altri casi di responsabilità per danni, anche in questo caso è necessario che ci sia un nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e il danno causato a persone o a cose. Diverso il caso, anche questo frequente, di danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale. Per il proprietario dell’animale vale sempre la responsabilità oggettiva sopra descritta, ma viene alleggerita dalla responsabilità del conducente poiché quest’ultimo, sempre ai sensi del Codice civile, è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del suo veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

TECNICI CINOFILIA EQUITAZIONE

RC dell'Istruttore cinofilo

massimale € 1.000.000,00, franchigia per sinistro € 250,00. La copertura prevede anche il cane tutor.

RC dell'Istruttore di equitazione

massimale € 1.000.000,00, franchigia per sinistro € 1.500,00.

INFORTUNI Istruttori cinofili

capitale caso morte € 100.000,00, Invalidità Permanente € 100.000,00 (franchigia 5% tabella a lesioni All. A del DM 3 novembre 2010) (migliorative rispetto alle tabelle a lesione previste nel decreto dello sport). Rimborso spese mediche € 1.500,00 (solo a seguito di gg 1 di ricovero) franchigia € 200,00. La garanzia copre l'assicurato esclusivamente durante l'attività di addestramento.

INFORTUNI Istruttori di equitazione

capitale caso morte € 100.000,00, Invalidità Permanente € 100.000,00 (franchigia 5% tabella a lesioni All. A del DM 3 novembre 2010) (migliorative rispetto alle tabelle a lesione previste nel decreto dello sport). Rimborso spese mediche € 1.500,00 (solo a seguito di gg 1 di ricovero) franchigia € 200,00. La garanzia copre l'assicurato esclusivamente durante l'attività di addestramento.

6. MOTORISMO (facoltativa)

Responsabilità civile gare e competizioni sportive di veicoli a motore/natanti.

Gare di auto e fuoristrada

Gare di moto e minimoto

Gare di Gokart

La polizza è valida per le gare di “velocità in impianti fissi a carattere permanente”, a carattere interregionale e/o nazionale.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.